

A piè di ciascun articolo – se presente – è riportata in nota l'indicazione della modifica.

Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n. 277

NOTE

Il presente decreto prescriveva misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione durante il lavoro agli agenti chimici e fisici e, nei riguardi delle Forze armate, o di Polizia, dei Servizi di protezione civile e del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne le sale operatorie degli ospedali, degli istituti di istruzione e di educazione, le norme ivi contenute erano applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato. È stato abrogato a seguito dell'entrata in vigore del Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81 del 2008), cui si fa rinvio.

PROVVEDIMENTO

D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 (suppl. ord. G.U. 27 agosto 1991, n. 200). *Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212¹.*

¹ Decreto abrogato dall'art. 304, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.